

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA**

Sezione Prima Civile

composta da:

dott.ssa Caterina Passarelli      Presidente  
dott. Alberto Valle              Consigliere  
dott. Alessandro Rizzieri        Consigliere rel.  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di appello promossa con atto di citazione da  
BANCA

(appellante principale)

nei confronti di  
SOCIETA SNC

(appellata ed appellante incidentale)

Sulle seguenti conclusioni:

per l'appellante principale:

Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, così giudicare:

In via preliminare: - accertato e dichiarato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c., disporre la sospensione dell'esecutorietà della sentenza del Tribunale di Padova n. omissis/2021, pubblicata il 12.07.2021 e notificata in data 06.09.2021;

Nel merito in via principale: - accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte in narrativa e da intendersi qui per ritrascritte, la fondatezza dell'appello proposto, riformare la sentenza del Tribunale di Padova n. 1031/2021 (R.G. n. xxxx/2016), pubblicata il 19.05.2021, con conseguente rigetto di tutte le domande svolte da parte avversa in primo grado nei confronti di BANCA s.p.a.

In via istruttoria subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc. ma Corte adita non dovesse rigettare integralmente le domande avversarie, rimettere la causa in istruttoria e procedersi, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della sentenza del Tribunale di Padova n. n. xxx/2021, pubblicata il 12.07.2021 e notificata in data 06.09.2021, per quanto fosse ritenuto necessario, all'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio suppletiva, per tutte le ragioni esposte in atti. In ogni caso: - Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, compenso professionale, IVA e CPA di legge, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15% ed oltre alle spese di CTU così come liquidate nel corso del giudizio di primo grado.

1) rigettare tutti i motivi di appello di BANCA in quanto infondati;

2) in via incidentale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarare inammissibile e/o infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca e per l'effetto condannare BANCA Spa alla restituzione a favore di CLIENTE della intera somma di euro 128.475,59, oltre interessi legali stragiudiziali e giudiziali ex art. 1284 c.c. comma 4 dalla domanda giudiziale al saldo;

3) in via incidentale subordinata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare che la verifica delle rimesse solutorie va effettuata sui saldi rettificati e non sui saldi banca e per l'effetto condannare la BANCA Spa alla restituzione a favore di CLIENTE della somma che risulterà all'esito della rinnovazione della CTU diretta alla verifica delle somme prescritte sui, saldi ricalcolati, oltre interessi legali stragiudiziali e giudiziali ex art. 1284 c.c. comma 4 dalla domanda giudiziale al saldo;

4) in via incidentale ulteriormente subordinata e condizionata all'accoglimento dell'appello principale, accertare l'errore di calcolo commesso dal CTU e disporre la rinnovazione della CTU per la riquantificazione dei soli indebiti prescritti e non di tutte le competenze, e per l'effetto condannare BANCA Spa alla restituzione a favore di CLIENTE della somma che risulterà all'esito della rinnovazione della CTU, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. comma 4 dalla domanda giudiziale al saldo;

5) In ogni caso in via incidentale: in parziale riforma della sentenza di primo grado, cancellare tutte le compensazioni in tema di spese e competenze disposte dal Giudice di Primo Grado e conseguentemente condannare la BANCA alla rifusione degli interi importi liquidati nella stessa sentenza per competenze e spese senza alcuna compensazione;

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

6) con vittoria di spese e compensi per il grado di appello.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 5 settembre 2018, conveniva, davanti il Tribunale di Padova, BANCA s.p.a., deducendo di avere intrattenuto con la banca un rapporto di conto corrente (aperto nel 1988 con BANCA cui era succeduta BANCA e quindi chiuso il 16 settembre 2008), sul quale erano stati compiuti addebiti illegittimi per interessi, spese e commissioni.

L'attrice chiedeva la condanna della convenuta alla restituzione dell'indebito.

Si costituiva in giudizio BANCA s.p.a., contestando le deduzioni dell'attrice ed eccependo la prescrizione del diritto restitutorio.

Disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Padova, con sentenza n. xxxx/2021, pronunciata l'8 luglio 2021 (depositata il 12 luglio 2021), condannava la banca a restituire a la somma di Euro 77.886,61, oltre interessi al saggio previsto dal 4° co. dell'art. 1284 c.c. dal 5 settembre 2018 al saldo, nonché alla rifusione delle spese processuali, liquidate in Euro 13.000,00 per compensi e in Euro 518,00 per esborsi, oltre accessori.

Il Tribunale accoglieva l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie individuate dal c.t.u. sulla base del c.d. saldo banca (tenuto conto del limite di affidamento di Euro 194.444,00). Quindi, depurato il conto dagli addebiti di interessi ultralegali (fino al momento della conclusione del contratto di apertura di credito del 6 dicembre 2002), degli interessi anatocistici, delle spese non pattuite per iscritto e delle c.m.s. anteriori al 25 luglio 2006 (giudicate nulle per indeterminatezza fino al contratto di apertura di credito concluso nella data suddetta), il giudice giungeva a determinare il credito restitutorio dell'attrice sulla base della seguente argomentazione: "Alla data del 24.5.2017 (v. riga 3774 della relativa tabella della consulenza), che è quella fino alla quale deve considerarsi l'eccezione formulata da BANCA s.p.a., il saldo, senza prescrizione, sarebbe determinato considerando 6 82.638,54 di indebiti ai quali detrarre 6' 42.336,76 di interessi debitori dovuti alla banca ed ai quali aggiungere 6 10.284,20 di interessi creditori dovuti alla cliente, così ottenendosi 6 50.588,98 a credito di CLIENTE Quest'ultimo importo non risulta recuperabile in quanto coperto dalle rimesse solutorie intervenute nel decennio anteriore all'evento interruttivo della prescrizione, pari ad E 145.984,85. Entro tale limite risulta, quindi, fondata l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, che, tuttavia, lascia scoperta l'ultima parte del rapporto di conto corrente (nel quale, come risulta dagli estratti conto, sono intervenuti consistenti versamenti che hanno azzerato l'apparente saldo debitore della cliente). Residua, pertanto, un importo recuperabile da parte della cliente che è pari ad E 128.475,59 - E 50.588,98 E77.886,61, dovendo, pertanto, condannarsi la banca alla restituzione di quest'ultimo importo".

BANCA s.p.a. proponeva appello, sostenendo che il giudice aveva erroneamente elaborato i risultati esposti nella relazione peritale, operando una compensazione "atecnica" di saldi rettificati, mentre avrebbe dovuto calcolare gli addebiti illegittimi compiuti dalla banca dal 25 maggio 2007 al 16 settembre 2008, con la conseguenza che l'eventuale importo da restituire era di Euro 8.546,04 e non di Euro 77.886,61. Inoltre, l'appellante si doleva della condanna al pagamento degli interessi al saggio previsto dal 4° co. dell'art. 1284 c.c., nonché della regolamentazione delle spese di lite.

BANCA s.p.a. domandava che, in riforma dell'impugnata decisione, fossero rigettate tutte le domande proposte da controparte.

Si costituiva in giudizio CLIENTE chiedendo il rigetto dell'appello principale e proponendo appello incidentale per una parziale riforma della sentenza, che sosteneva che il tribunale avrebbe dovuto rigettare l'eccezione di prescrizione, poiché, in mancanza dell'allegazione e della prova di un limite all'affidamento, questo doveva considerarsi illimitato, con la conseguenza che tutte le rimesse erano ripristinatorie e il credito restitutorio della cliente ammontava ad Euro 128.475,59 al 16 settembre 2008; inoltre, la società si lamentava del fatto che il c.t.u. avesse stabilito la natura delle rimesse sulla base del saldo banca, anziché del saldo rettificato.

Con ulteriore motivo di impugnazione, condizionato all'accoglimento dell'appello principale, CLIENTE denunciava un errore di calcolo del c.t.u., poiché le competenze indebite al 15 maggio 2007 sarebbero state di euro 109.645,35 e non di Euro 145.984,85 (importo, quest'ultimo, risultante della somma di tutte le competenze addebitate, comprese quelle non prescritte).

Infine, CLIENTE s.n.c. si lamentava della misura in cui erano state a suo favore liquidate le spese processuali.

Con ordinanza del 20 gennaio 2022 era disposta la sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza.

Le parti precisavano le conclusioni, come sopra riportate, per l'udienza del 23 marzo 2023, sostituita dal deposito di note scritte, e la Corte tratteneva la causa in decisione alla scadenza dei termini concessi per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

1. Si rileva, preliminarmente, che la sentenza n. 1396/2021 del Tribunale di Padova è divenuta definitiva su tutte le statuizioni non fatte oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione ex art. 342 c.p.c., tra cui l'accertamento dell'illegittimità degli addebiti di interessi ultralegali (fintanto che non ne fu pattuita per iscritto la misura), anatocistici (per tutta la durata del rapporto), di c.m.s. (fino al contratto del 25 luglio 2006) e di ogni altra spesa e competenza non pattuita per iscritto.

2. Occorre innanzitutto esaminare l'impugnazione incidentale non condizionata, con cui CLIENTEs.n.c. afferma che gli affidamenti dovrebbero considerarsi illimitati e che le rimesse solutorie sarebbero da individuare considerando il saldo di conto rettificato dagli addebiti illegittimi.

2.1. La tesi che gli affidi sarebbero illimitati, ossia che la banca si sarebbe obbligata a mettere a disposizione della cliente somme di denaro dall'importo illimitato, non ha riscontro, oltre ad essere inverosimile.

Per il periodo compreso tra il 31 dicembre 2004 e il 24 maggio 2007, il c.t.u. ha utilizzato i limiti di affidamento indicati nei contratti, riportati nella relazione del c.t.p. di parte convenuta dott.OMISSIS La corrispondenza tra essi e le previsioni contrattuali non è stata posta in dubbio né dal c.t.p. dell'attrice né dal suo difensore.

Per il periodo precedente al 31 dicembre 2004, il c.t.u. "nell'impossibilità di individuare correttamente il limite di affidamento accordato in quanto il conto analizzato è un 'conto promiscuo' con fido di cassa e fido per smobilizzo SBF, il cui utilizzo è correlato alle partite SBF smobilizzate e che dalla documentazione in atti non era presente alcun documento utile ad individuare l'entità dello smobilizzato per data disponibile, ha ritenuto di utilizzare il limite di fido corrispondente al massimo utilizzo sino alla data del 30/12/2004" (v. relazione del 10 giugno 2020 del dott.

La soluzione è favorevole a BANCA, poiché, in difetto della prova del contenuto dell'obbligo della banca di tenere a disposizione della cliente un determinato importo di denaro, la naturale conseguenza sarebbe stata che tale obbligo, in ragione della sua indeterminatezza, non sussisteva.

Quanto poi all'affermazione per cui la banca non avrebbe contestato l'allegazione che gli affidamenti erano illimitati, sì che la circostanza doveva giudicarsi acquisita al processo, basti osservare che l'attrice non aveva affatto dedotto che le parti si fossero accordate per aperture di credito illimitate (al contrario, l'attrice aveva argomentato, a pag. 9 dell'atto di citazione, che poiché "la banca non riesca a dimostrare con contratto avente forma scritta il limite del fido concesso a correntista, è conforme allo spirito della normativa sanzionatoria della legge sulla trasparenza bancaria ritenere pienamente e totalmente affidato il conto corrente"), sì che, non deducendo un fatto ma affermando un effetto sanzionatorio collegato alla mancanza di prova scritta del limite di affidamento, non poteva applicarsi l'art. 115, 1° co., c.p.c. (che, per l'appunto, concerne esclusivamente i "fatti", nella specie la mancanza di un accordo scritto sul limite dell'affidamento, e non gli effetti giuridici che ne possono discendere). Si aggiunga che neppure è vero che la banca non abbia replicato all'argomentazione sopra riportata, avendo richiamato, a pag. 28 della comparsa di costituzione, una propria perizia ("la Banca convenuta, ha sì invocato un effetto ad essa favorevole, ossia l'intervenuta prescrizione, ma oltre ad avere dimostrato e quantificato le rimesse solutorie (cfr. docc. 13 e 13 bis) ha anche dimesso, sebbene non onerata i relativi affidamenti"). Tale perizia e la relativa tabella allegata (che corrispondono alle produzioni documentali n. 18 e 18 bis, non a quella n. 13 e 13 bis come erroneamente indicato) individuano i limiti di affidamento dal contenuto degli estratti conto (si legge: "Dal conteggio sviluppato, valorizzando le linee di credito evincibili dagli estratti conto è emerso che il conto corrente oggetto d'esame ha presentato nel periodo coperto da prescrizione costanti utilizzi in extra-fido": pag. 4 della relazione 24 luglio 2017 del dott.OMISSIS. In tal modo la convenuta aveva esplicitamente contraddetto la tesi dell'attrice secondo cui gli affidamenti sarebbero stati illimitati.

2.2. Non è condivisibile la richiesta che, agli effetti della prescrizione e in particolare per individuare le rimesse solutorie, si consideri non il saldo esposto negli estratti conto (c.d. saldo banca), ma il saldo depurato dagli addebiti illegittimi.

Gli effetti della prescrizione precludono di espungere gli addebiti illegittimi, poiché diversamente l'estinzione del diritto restitutorio, per l'appunto conseguenza dell'accoglimento dell'eccezione di

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

prescrizione, verrebbe parzialmente negata. In altre parole, la prescrizione, mentre non incide su una domanda di mero accertamento, impedisce, ai fini restitutori, di alterare la contabilizzazione del conto, che deve rimanere ferma per il periodo coperto dalla prescrizione.

L'opposta soluzione poggia sull'affermazione secondo cui l'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione e, da qui, la necessità di effettuare tali operazioni dopo aver depurato il conto degli addebiti illegittimi. Tuttavia, la rideterminazione del saldo del conto corrente costituisce l'operazione che consente di dare risposta alla domanda di ripetizione del correntista e opera su un piano diverso e contrapposto rispetto all'operazione di individuazione delle rimesse solutorie finalizzata alla verifica dell'incidenza della prescrizione eccitata dalla banca sul credito restitutorio. In altre parole, la rideterminazione del saldo è l'esito dell'operazione di accertamento dell'eventuale sussistenza di un credito restitutorio del correntista, e non l'antecedente che condiziona il risultato finale.

Del resto, assumere quale saldo iniziale un importo già depurato dagli addebiti illegittimi comporterebbe una riscrittura a posteriori dell'andamento del conto corrente, attraverso la modifica di un dato fattuale rappresentato dalle annotazioni effettuate dalla banca nel tempo, le quali avevano generato l'indebito (sostituendo a esse altre annotazioni inesistenti al momento dei versamenti).

In definitiva, il riferimento al c.d. saldo rettificato finirebbe per eludere la funzione dell'istituto della prescrizione, che impone l'intangibilità, nel periodo di tempo coperto considerato, delle somme versate, ancorché illegittimamente, da chi si trovava nella convinzione di provvedere a un pagamento e non alla ricostituzione di una provvista.

3. E' opportuno esaminare congiuntamente i motivi di impugnazione principale e incidentale che denunciano (il primo) un errore di calcolo del giudice e (il secondo) un errore di calcolo del c.t.u.

Il consulente ha appurato che, per tutte le rimesse anteriori al 24 maggio 2017, che andavano a pagare addebiti illegittimi, il diritto di ripetizione era prescritto (si legge a pag. 14 della relazione 10. giugno 2020 che "nella prima ipotesi che prevede che ciascuna rimessa intervenuta extra fido saldi le precedenti competenze maturate, risulta che le competenze addebitate sino al 24/05/2007 di Euro 145.984,85 siano integralmente prescritte da rimesse solutorie" e ancora nelle conclusioni della stessa relazione che "nell'Ipotesi della verifica della prescrizione individuando le rimesse di natura solutoria per il periodo che va dal 31/12/1990 al 24/05/2007 le competenze addebitate, che ammontano ad Euro 145.984,85, sono risultate tutte prescritte").

La conclusione per cui tutte le rimesse anteriori al 24 maggio 2007 sono irripetibili, fatta propria dal giudice, non fu criticata dal c.t.p. dell'attrice e non è oggetto di motivo specifico di impugnazione.

In particolare, non ha lamentato l'erroneità di tale conclusione del perito, bensì che l'esito dell'indagine sarebbe stato diverso se si fosse tenuto conto dell'inesistenza di limiti agli affidi e si fosse considerato il saldo rettificato (richieste inaccoglibili per quanto già detto al punto che precede).

Diversa questione è l'ammontare degli addebiti anteriori ai 21 maggio 2007, tutti pagati — per quanto sopra detto — con rimesse non più ripetibili.

afferma che l'importo non corrisponda a Euro 145.984,85, ma non offre una quantificazione alternativa. L'importo di Euro 145.984,85 è la risultante della sommatoria aritmetica di tutte le rimesse, che pagavano addebiti illegittimi, analiticamente esposte nell'allegato 4 della relazione peritale.

La tabella si ferma all'operazione n. 3775 del 25 maggio 2007, sì che l'importo di Euro 145.984,85 non comprende le competenze addebitate successivamente a tale data (ossia addebiti pagati con rimesse non prescritte e perciò ripetibili).

Il c.t.u. ha poi accertato che, senza considerare la prescrizione, il saldo finale del conto non si sarebbe chiuso a zero, ma con un attivo di Euro 157.232,66 (v. relazione integrativa del 1° settembre 2020).

Dunque, gli addebiti illegittimi, il cui pagamento può essere ripetuto, sono esclusivamente quelli pagati dal 24 maggio 2007 al 16 settembre 2008, data di chiusura del conto (i quali non potrebbero certamente ammontare ad Euro 77.886,61, indicati dal primo giudice, se solo si considera che in data 25 maggio 2007 il saldo del conto era negativo per Euro 69.573,74 e fino alla chiusura del rapporto, intervenuta poco più di un anno dopo, fu applicato un tasso debitorio del 6%).

Poiché, come si è detto, il saldo del c/c si chiuse a zero, gli addebiti illegittimi del periodo 24 maggio 2007 / 16 settembre 2008 sono stati tutti pagati e ammontano alla differenza tra Euro 157.232,66 (saldo di chiusura rettificato) ed Euro 145.984,85 (ammontare degli addebiti pagati con rimesse non ripetibili). Tale differenza (Euro 11.247,81) corrisponde all'ammontare degli addebiti illegittimi (per spese,

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

competenze e interessi) compiuti dalla banca nel periodo suddetto (poco meno di sedici mesi) e pagati con rimesse ripetibili.

Il primo giudice non ha compiuto compensazioni atecniche (come sostenuto dalla banca), ma è stato tratto in errore dalla tabella riassuntiva del c.t.u., il quale, dopo avere indicato il saldo rettificato in Euro 157.232,66, ha altresì esposto l'ammontare di un ricalcolo di interessi debitori e di interessi creditori, di cui tuttavia non si può tenere conto senza alterare gli effetti della prescrizione (ed invero, se dal saldo si sottraessero le rimesse prescritte e si sommassero algebricamente gli interessi debitori e creditori indicati nella tabella, si giungerebbe a una saldo a credito della banca, il che non può essere poiché il conto si chiude a zero, mentre il saldo rettificato, ossia depurato dagli addebiti illegittimi pagati con rimesse non prescritte, è necessariamente positivo, ossia a credito della correntista).

Inoltre, il giudice ha scomputato, senza un'apparente ragione, non tutte le rimesse prescritte (che, come si è detto, ammontano a Euro 145.984,85), ma solo una parte di esse (Euro 50.588,98).

In definitiva, può dirsi - senza necessità di disporre ulteriori accertamenti tecnici - che il credito restitutorio dell'attrice, al netto della prescrizione, ammonta ad Euro 11.247,81.

Nei limiti suddetti può essere accolto l'appello principale della banca, mentre dev'essere respinto l'appello incidentale della correntista, che richiede in restituzione una somma di denaro superiore all'ammontare degli addebiti compiuti dalla banca nel periodo non interessato da prescrizione.

4. E' invece infondato il secondo motivo di impugnazione principale, con cui BANCA s.p.a. si lamenta del fatto che, sul debito capitale restitutorio, sia stata condannata a corrispondere gli interessi di cui al 4° co. dell'art. 1284 c.c.

La norma suddetta trova applicazione anche per il credito di ripetizione di un indebito oggettivo. Infatti, la disposizione non distingue a seconda della natura dei crediti e perciò non limita il suo ambito ai soli crediti scaturenti da contratti. Il richiamo alla disciplina delle "transazioni commerciali" è esclusivamente compiuto per individuare il saggio degli interessi. Come è poi stato precisato da Cass. civ. 3 gennaio 2023, n. 61, l'iniziale specificazione ("se le parti non ne hanno determinato la misura [A]") vale a salvaguardare l'autonomia negoziale delle parti (essendo possibile che, con apposita convenzione, esse stabiliscano, anche per l'obbligazione non contrattuale, successivamente al sorgere della stessa, un tasso di interesse di mora diverso da quello dell'art. 1284 c.c.) e non consente di desumere la volontà del legislatore di limitare il campo di applicazione della norma alle sole obbligazioni di fonte negoziale.

Deve perciò affermarsi che la maggiorazione degli interessi, voluta dal legislatore come sanzione civile per il debitore che resiste in giudizio e trattiene la liquidità (dunque con la duplice finalità deflattiva e di tutela del creditore pecuniario), riguardi tutti i crediti di somme di denaro.

5. In conclusione, l'appello incidentale dev'essere rigettato, mentre, in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, BANCA s.p.a. dev'essere condannata a corrispondere a CLIENTE anziché la somma di Euro 77.886,61, la somma di Euro 11.247,81, oltre interessi al saggio di cui al 4° co. dell'art. 1284 c.c. dal 5 settembre 2018 al saldo.

Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio sono nuovamente regolate, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e perciò liquidate a favore dell'attrice, applicando l'art. 5 del d.m. n. 55.12014, secondo cui "nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata".

Il compenso viene determinato secondo i parametri medi del d.m. n. 147/2022, con esclusione, per il giudizio di appello, di un compenso per la fase istruttoria, che non ha avuto luogo.

Con riferimento alle spese sostenute dall'attrice per la consulenza di parte domandata ante causam allo CLIENTE s.n.c., non è possibile riconoscere un rimborso, atteso che tale consulenza, errata nei presupposti di partenza e nelle conclusioni cui giungeva, non ha favorito la risoluzione della controversia e non ha avuto utilità nell'accertamento del diritto esercitato in giudizio.

In quanto svoltasi sull'infondata pretesa di CLIENTE di ottenere la restituzione di Euro 149.284,80, la mediazione non poteva sortire un esito conciliativo e perciò non può riconoscersi il diritto della società attrice alla rifusione delle spese di detta fase.

Le spese di c.t.u. sono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna: entrambe avendo reso necessaria l'indagine peritale con le rispettive deduzioni difensive, parzialmente infondate.

6. Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante incidentale di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.

P.Q.M.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile di appello n. 1964/21 r.g.a. promossa con atto di citazione da BANCA s.p.a. (appellante principale) nei confronti di CLIENTE (appellata ed appellante incidentale), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:

- 1) in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna BANCA s.p.a. a corrispondere l'importo capitale di Euro 11.247,81, oltre interessi al saggio di cui al 4° co. dell'art. 1284 c.c. dal 5 settembre 2018 al saldo;
- 2) rigetta nel resto l'appello principale e rigetta l'appello incidentale;
- 3) condanna l'appellante principale a rifondere all'appellata le spese processuali, che liquida, per il primo grado di giudizio, in complessivi Euro 5.077,00 per compensi e in Euro 518,00 per anticipazioni, oltre spese generali, IVA e Cpa nella misura di legge e che liquida, per il secondo grado di giudizio, in complessivi Euro 3.966,00 per compensi e in Euro 777,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e Cpa nella misura di legge;
- 4) pone il compenso del c.t.u., come già liquidato dal Tribunale, a carico di entrambe le parti in eguale misura;
- 5) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante incidentale di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.

Venezia, 15 giugno 2023.

EX PARTE